

INDICE

Parte I) - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni.....	3
Art. 2 - Prestazioni assicurate.....	4
Art. 3 - Premio.....	7
Parte II) - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.....	9
Art. 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto.....	9
Art. 5 - Revocabilità dell'adesione e diritto di recesso dal contratto.....	9
Art. 6 - Obblighi della Compagnia e dell'Aderente.....	10
Art. 7 - Dichiarazioni dell'Aderente.....	10
Parte III) - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO.....	10
Art. 8 - Spese.....	10
Art. 9 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate.....	11
Art. 10 - Trasferimento, riscatto, anticipazioni.....	14
Art. 11 - Prestiti.....	15
Art. 12 - Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto.....	15
Art. 13 - Comunicazione annuale sulla posizione individuale.....	15
Art. 14 - Duplicato di polizza e della comunicazione annuale sulla posizione individuale.....	16
Parte IV) - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA.....	16
Art. 15 - Beneficiari.....	16
Art. 16 - Pagamenti della Compagnia.....	16
Parte V) - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE.....	17
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge.....	17
Art. 18 - Imposte e tasse.....	17
Art. 19 - Foro competente.....	17

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(dati aggiornati
al 31/05/2017)

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente contratto, unitamente al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), al Regolamento del PIP ed al Regolamento della Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA, disciplina Crédit Agricole Vita Pensione Più - Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo - Fondo pensione (Tariffa n° 382). Crédit Agricole Vita Pensione Più è una forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a premi ricorrenti ed integrativi, legata alla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA ed istituita dalla Compagnia al fine di ottenere l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

Essa si sviluppa su due periodi. Un primo periodo definito fase di accumulo ed uno successivo definito fase di erogazione.

La fase di accumulo è il periodo di durata contrattuale in cui si costituisce la posizione individuale da utilizzare per la determinazione delle prestazioni pensionistiche. Essa ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l'inizio della fase di erogazione.

La fase di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui sono corrisposte le prestazioni pensionistiche. Essa ha inizio, semprechè sia pervenuta alla Compagnia la documentazione completa di cui al successivo Art. 16, entro 30 giorni:

- dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuta acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche; oppure
- dalla data, stabilita in ordine all'esercizio delle facoltà previste al comma 1 o 4, Art. 10 del Regolamento del PIP.

Ai fini del presente contratto s'intendono per:

"PIP": il Piano Individuale Pensionistico denominato Crédit Agricole Vita Pensione Più;

"Decreto": il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), che disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio;

“Regolamento del PIP”: il Regolamento approvato dalla COVIP che, unitamente al Decreto, al Regolamento della Gestione ed al presente contratto, disciplina il PIP;

“Regolamento della Gestione”: il Regolamento della Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;

“Compagnia”: è la Crédit Agricole Vita S.p.A.;

“COVIP”: è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

“Aderente”: è la persona fisica che assume la figura di Contraente e di Assicurato;

“Posizione individuale”: consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai capitali generati:

- dai premi netti versati (componenti finanziarie dei premi di cui al successivo Art. 3);
- dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di cui all'Art. 9 del Regolamento del PIP;
- dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di cui all'Art. 13 del Regolamento del PIP,

ed è ridotta da eventuali riscatti parziali di cui all'Art. 12 del Regolamento del PIP e dalle suddette anticipazioni percepite;

“Soggetti abilitati”: sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Compagnia, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale, riportato su apposito foglio allegato alla Nota Informativa.

ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE

2.A) PRESTAZIONI ASSICURATE NELLA FASE DI ACCUMULO (IN CASO DI MORTE DELL'ADERENTE)

In caso di decesso dell'Aderente, verificatosi nella fase di accumulo, la posizione individuale - in conformità a quanto previsto all'Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP - è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dall'Aderente stesso. In tal caso la Compagnia si impegna a pagare il riscatto totale della posizione individuale maturata alla data di comunicazione del decesso, a condizione che:

- il contratto non sia già stato precedentemente risolto;
- sia pervenuta alla Compagnia la comunicazione di decesso, che deve essere inoltrata, unitamente alla documentazione di cui al successivo Art. 16, per il tramite del Soggetto abilitato oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia medesima.

La posizione individuale si rivaluta secondo quanto precisato al successivo Art. 9.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente.

Tuttavia, la Compagnia non corrisponde alcun importo per il decesso cagionato da:

- dolo dell'Aderente o degli eredi o dei diversi Beneficiari designati;
- partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

2.B) PRESTAZIONI ASSICURATE NELLA FASE DI EROGAZIONE (IN CASO DI VITA DELL'ADERENTE)

La Compagnia, in conformità a quanto previsto agli Artt. 10 e 11 del Regolamento del PIP, s'impegna a pagare ai Beneficiari designati le prestazioni pensionistiche in forma di rendita e/o capitale, a condizione che:

- il contratto non sia già stato precedentemente risolto;
- l'Aderente sia in vita al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- l'Aderente abbia inoltrato, per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia, la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve:
 - contenere l'indicazione della forma di erogazione scelta (rendita e/o capitale), secondo le previsioni dei su menzionati Artt. del Regolamento del PIP, nonché l'indicazione delle persone designate dall'Aderente qualora quest'ultimo abbia optato per una rendita vitalizia immediata reversibile o certa;
 - essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 16.

Nel caso in cui l'Aderente intenda fruire delle facoltà previste all'Art. 10, commi 1 o 4 del Regolamento del PIP, deve darne comunicazione alla Compagnia per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia.

Con riferimento alla quota di prestazione pensionistica in forma di rendita ed all'opzione esercitata dall'Aderente in conformità alle previsioni dell'Art. 11 del Regolamento del PIP, la Compagnia si impegna a corrispondere una rendita in rate posticipate secondo la rateazione scelta dall'Aderente medesimo fra annuale, semestrale, mensile.

L'erogazione della rendita decorre dalla data di inizio della fase di erogazione.

Durante l'erogazione:

- la rendita si rivaluta secondo quanto previsto al successivo Art. 9;
- non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazione;
- non possono essere effettuati versamenti.

Il valore della rendita annua si ottiene applicando alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, il coefficiente adottato dalla Compagnia.

La posizione individuale è calcolata con riferimento al termine della fase di accumulo ed è quindi comprensiva della rivalutazione effettuata sino a tale data secondo quanto previsto al successivo Art. 9.

Il coefficiente adottato dalla Compagnia è stabilito su basi demografiche e finanziarie ed in ragione della tipologia di rendita prescelta e della rateazione della stessa.

Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell'Aderente, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.

Nelle tabelle riportate nell'allegato A alle presenti condizioni generali di contratto sono riportati i coefficienti da adottare per ottenere la rendita annua vitalizia immediata e la rendita certa e successivamente vitalizia da corrispondere in rate posticipate. La Compagnia, su richiesta dell'Aderente, fornisce altresì i coefficienti per l'altra forma di rendita prevista dal presente contratto.

I suddetti coefficienti sono calcolati utilizzando:

- come base demografica la tavola demografica A62I indifferenziata per sesso e distinta per anno di nascita;
- come tasso tecnico lo 0%.

Il costo per l'erogazione della rendita, incluso nel coefficiente di conversione, è pari a 0,80% maggiorato di tante volte 0,10% per il frazionamento di pagamento della rendita prescelto dall'Aderente.

I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS.

Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si procederà come segue:

- qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizioni economiche del PIP, la Compagnia, fornisce all'Aderente le tabelle con i nuovi coefficienti e comunica la data della loro entrata in vigore entro il terzo mese precedente tale data;

- qualora l'applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, valgono le previsioni dell'Art. 21 del Regolamento del PIP. In particolare, l'Aderente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei nuovi coefficienti per manifestare, per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia, l'eventuale scelta di trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.

La modifica delle basi finanziarie avrà effetto solo con riferimento ai capitali generati dalle somme affluite al PIP successivamente all'entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, in caso di modifica delle sole basi finanziarie, la rendita erogabile si ottiene dalla conversione del cumulo dei suddetti capitali, relativi a ciascun tasso tecnico adottato.

La Compagnia, in ogni caso, non potrà stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti:

- qualora l'età dell'Aderente, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.

ART. 3 - PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 2, durante la fase di accumulo, l'Aderente verserà premi ricorrenti secondo la frequenza di versamento, stabilita alla stipulazione, che può essere, a scelta dell'Aderente medesimo, annuale o mensile.

Il primo premio ricorrente deve essere corrisposto all'atto della stipulazione del contratto.

A condizione che il contratto non sia risolto, l'Aderente, per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia, può richiedere:

- ad ogni ricorrenza annuale del contratto, di modificare la frequenza di versamento da annuale a mensile o viceversa;
- in occasione del versamento di ciascun premio ricorrente, di aumentarne o diminuirne l'entità;
- di effettuare versamenti integrativi;

L'Aderente può interrompere o riprendere il pagamento dei premi prima della data di comunicazione alla Compagnia dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2, senza che ciò comporti l'applicazione di alcun onere.

L'entità dei premi è stabilita liberamente dall'Aderente.

I premi ricorrenti successivi al primo, ed i premi integrativi, possono essere corrisposti nel periodo della fase di accumulo compreso tra la data di stipulazione del contratto e la data di comunicazione alla Compagnia dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso il Soggetto abilitato, mediante disposizione di pagamento con addebito in conto corrente a favore della Compagnia.

In caso di estinzione del conto corrente intrattenuto presso uno dei Soggetti abilitati, il pagamento si effettua tramite bonifico bancario a favore della Compagnia (indicando nella causale cognome e nome dell'Aderente e il numero del contratto) e inviando alla Sede Amministrativa della Compagnia via telefax al numero +39 02 721713218 copia dell'ordine di bonifico; la Compagnia su richiesta fornirà le coordinate bancarie da accreditare.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova del pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.

È comunque fatto divieto al Soggetto abilitato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Il capitale generato da ciascun premio corrisposto, che concorre alla determinazione della posizione individuale, coincide con la rispettiva componente finanziaria data dal premio corrisposto al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente precisate al successivo Art. 8, a.1).

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ART. 4 - CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- il modulo di adesione, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dall'Aderente;

oppure

- l'Aderente, a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, riceve la scheda contrattuale debitamente firmata dalla Compagnia o la comunicazione, da parte della Stessa, dell'accettazione dell'adesione. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia avvenuto il pagamento del primo premio ricorrente, il giorno della sua conclusione o il giorno indicato sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza, se successivo.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale e quella di risoluzione del contratto medesimo.

Il contratto si risolve, con effetto immediato, al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto;
- richiesta di riscatto totale;
- all'atto della corresponsione delle prestazioni pensionistiche interamente in forma di capitale di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2;
- richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche.

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione della rendita vitalizia immediata o della rendita vitalizia immediata reversibile di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso rispettivamente dell'Aderente o dell'Aderente e della persona da quest'ultimo designata;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita certa e successivamente vitalizia di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso dell'Aderente e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

ART. 5 - REVOCABILITÀ DELL'ADESIONE E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

L'Aderente può revocare l'adesione al PIP fino a quando il contratto non sia stato concluso oppure recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso il Soggetto abilitato o con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della

comunicazione effettuata direttamente presso il Soggetto abilitato o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca dell'adesione o della comunicazione del recesso la Compagnia, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa all'Aderente le somme da questi eventualmente corrisposte.

Tuttavia, in caso di recesso, la Compagnia ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25,00.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA E DELL'ADERENTE

Gli obblighi della Compagnia e dell'Aderente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da Essi firmati.

ART. 7 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Aderente, se rilevanti ai fini delle prestazioni, comportano la rettifica, in base alla situazione reale, delle somme dovute.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ART. 8 - SPESE

- a) **spese relative alla fase di accumulo:**
- a.1) **direttamente a carico dell'Aderente:**
 - in percentuale sul primo versamento effettuato in ciascun anno della fase di accumulo: **1,00% con prelievo minimo di EUR 30,00;**
 - in percentuale su ciascun versamento successivo al primo, effettuato in ciascun anno della fase di accumulo: **1,00%;**
 - a.2) **indirettamente a carico dell'Aderente**, come prelievo sul rendimento dalla Gestione: **1,15%;**
- b) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
- b.1) **in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento del PIP: EUR 50,00;**

- c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, in ragione della rateazione della rendita:
- **annuale** = **0,90% della rata di rendita;**
 - **semestrale** = **1,00% della rata di rendita;**
 - **mensile** = **2,00% della rata di rendita.**

ART. 9 - MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

In base al presente contratto, la Compagnia riconosce una rivalutazione:

- della posizione individuale, durante la fase di accumulo;
- della rendita, derivante dalla conversione della posizione individuale, durante la fase di erogazione.

La rivalutazione viene effettuata sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA che la Compagnia ha appositamente istituito. Tale Gestione costituisce patrimonio separato ed autonomo, non detraibile dal fine previdenziale al quale è destinato ed è disciplinata dall'apposito regolamento allegato alle presenti condizioni generali di contratto.

9.A) RIVALUTAZIONE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO

a) Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione è data dalla differenza tra il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA ed il rendimento trattenuto dalla Compagnia precisato al precedente Art. 8, a.2).

Per determinare la suddetta misura annua di rivalutazione si adotta il rendimento medio annuo - calcolato secondo quanto precisato nel Regolamento della Gestione - relativo al terzo mese precedente la data di calcolo definita alla successiva lettera b.3).

La misura annua di rivalutazione come sopra calcolata non può comunque risultare inferiore alla misura annua minima di rivalutazione indicata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale.

La Compagnia ha la facoltà di stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione soltanto nel caso venga rilevata una variazione nel valore percentuale del tasso annuo massimo applicabile, di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2, rispetto al tasso massimo in vigore.

In occasione di ogni revisione, la Compagnia comunica all'Aderente la nuova misura annua minima di rivalutazione entro il terzo mese precedente la ricorrenza annuale a partire dalla quale viene applicata.

La nuova misura annua minima viene adottata per le rivalutazioni del capitale derivante dalle somme confluite al PIP successivamente a ciascuna revisione ed a partire dalla ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla data della comunicazione.

La Compagnia, in ogni caso, non potrà stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione:

- qualora l'età dell'Aderente, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

b) Rivalutazione della posizione individuale

b.1) Rivalutazione nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto

Per effettuare il calcolo della posizione individuale rivalutata, la Compagnia determina innanzitutto i seguenti importi:

- I. il cumulo dei capitali derivanti da tutte le somme affluite al PIP che risultano incassate dalla Compagnia tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
- II. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascuno dei capitali di cui al precedente punto I. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso e la data di calcolo;
- III. il cumulo dei riscatti parziali e/o delle anticipazioni avvenuti tra la decorrenza e la data di calcolo;
- IV. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun riscatto parziale e/o anticipazione di cui al precedente punto III. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di richiesta di ciascun riscatto parziale e/o anticipazione e la data di calcolo.

La posizione individuale rivalutata sino alla data di calcolo si ottiene quindi sommando gli importi di cui ai punti I. e II. e sottraendo gli importi di cui ai punti III. e IV.

b.2) Rivalutazione successiva alla prima ricorrenza annuale del contratto

Per effettuare il calcolo della posizione individuale rivalutata, la Compagnia determina innanzitutto i seguenti importi:

- I. un importo ottenuto applicando al valore della posizione individuale raggiunto alla ricorrenza annuale ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
- II. il cumulo dei capitali derivanti da tutte le somme affluite al PIP che risultano incassate dalla Compagnia tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
- III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascuno dei capitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso e la data di calcolo;
- IV. il cumulo dei riscatti parziali e/o delle anticipazioni avvenuti tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
- V. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun riscatto parziale e/o anticipazione di cui al precedente punto IV. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di richiesta di ciascun riscatto parziale e/o anticipazione e la data di calcolo.

La posizione individuale rivalutata sino alla data di calcolo si ottiene quindi sommando al valore da essa raggiunto all'ultima ricorrenza annuale trascorsa gli importi di cui ai punti I., II. e III. e sottraendo gli importi di cui ai punti IV. e V. .

b.3) Data di calcolo

Per data di calcolo si deve intendere rispettivamente:

- la data di ciascuna ricorrenza annuale del contratto per la rivalutazione della posizione individuale effettuata in coincidenza di tale data;
- la data di richiesta di riscatto, anticipazione o di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per la rivalutazione dell'importo liquidabile di cui al successivo Art. 10;
- la data che coincide con il termine della fase di accumulo.

9.B) RIVALUTAZIONE DURANTE LA FASE DI EROGAZIONE

a) Rivalutazione della rendita in assenza di revisioni delle basi finanziarie

In occasione di ogni anniversario dalla data di inizio della fase di erogazione, di seguito indicato come anniversario di rendita, la rendita di cui al punto 2.B), Art. 2, verrà rivalutata come segue:

- al primo anniversario di rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della rendita, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione;
- ai successivi anniversari di rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della rendita raggiunto all'anniversario di rendita precedente, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico di cui al precedente punto 2.B), Art.2, scontata per il periodo di un anno in base al tasso tecnico stesso. Qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la misura annua di rivalutazione sarà pari a zero.

Il rendimento attribuito è dato dalla differenza tra il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA ed il rendimento trattenuto dalla Compagnia precisato al precedente Art. 8, a.2).

Per determinare il suddetto rendimento attribuito si adotta il rendimento medio annuo - calcolato secondo quanto precisato al punto 2. del Regolamento della Gestione - relativo al terzo mese precedente l'anniversario di rendita in cui si effettua la rivalutazione.

b) Rivalutazione della rendita in presenza di revisioni delle basi finanziarie

Nel caso il predetto tasso tecnico sia stato rideterminato, la rendita rivalutata si ottiene dalla somma delle rendite rivalutate derivanti dalla quota di posizione individuale relativa ad ogni tasso tecnico adottato.

La rivalutazione di ciascuna delle anzidette rendite avviene secondo quanto indicato alla precedente lettera a) ma adottando il relativo tasso tecnico, utilizzato per la loro determinazione.

ART. 10 - TRASFERIMENTO, RISCATTO, ANTICIPAZIONI

In base al presente contratto ed in conformità a quanto previsto agli Artt. 12 e 13 del Regolamento del PIP, l'Aderente, durante la fase di accumulo - a mezzo richiesta scritta direttamente per il tramite del Soggetto abilitato o con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia -, ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, riscatto e anticipazione della posizione individuale. Ai fini delle predette operazioni, il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento, riscatto e anticipazione è quello rivalutato sino alla data di richiesta, secondo quanto precisato al precedente Art. 9. Tuttavia, fatte salve le previsioni dell'Art. 21 del Regolamento del PIP, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare gravano le spese di cui al precedente Art. 8, b.1).

Le operazioni di trasferimento, riscatto e anticipazione producono i propri effetti contrattuali dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta medesima effettuata presso i Soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare e il riscatto totale determinano la risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione al PIP; mentre il riscatto parziale e l'anticipazione non determinano la risoluzione del contratto né la cessazione della partecipazione al PIP ma riducono la posizione individuale dell'importo riscattato o anticipato.

Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o anticipazione.

ART. 11 - PRESTITI

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

ART. 12 - REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A PIÙ OPERAZIONI EFFETTUATE SUL CONTRATTO

Qualora, nella fase di accumulo, l'Aderente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine cronologico:

- Riscatto parziale e anticipazione;
- Investimento della componente finanziaria relativa al premio integrativo nella Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;
- Investimento della componente finanziaria relativa al premio ricorrente nella Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;
- Trasferimento ad altra oppure da altra forma pensionistica complementare.

ART. 13 - COMUNICAZIONE ANNUALE SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Entro 60 giorni da ciascuna data di rivalutazione annuale, la Compagnia invia all'Aderente una comunicazione contenente le informazioni sul PIP previste all'Art. 18 del Regolamento del PIP medesimo.

ART. 14 - DUPLICATO DI POLIZZA E DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza o della comunicazione annuale sulla posizione individuale, l'Aderente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

ART. 15 - BENEFICIARI

Ai sensi del presente contratto Beneficiari si intendono:

- l'Aderente, in caso di vita dello stesso al momento della liquidazione delle prestazioni pensionistiche oppure il soggetto o i soggetti indicati dall'Aderente medesimo nei casi di erogazione della rendita previsti all'Art. 11, comma 2 del Regolamento del PIP;
- i soggetti precisati nell'Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP, se si verifica il decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.

ART. 16 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per i pagamenti dovuti dalla Compagnia gli aventi diritto potranno rivolgersi presso i Soggetti abilitati oppure presso la Sede Amministrativa della Compagnia.

La Compagnia provvede, contro rilascio di regolare quietanza, ad effettuare tali pagamenti a condizione che vengano preventivamente consegnati alla Stessa i documenti necessari a:

- a) verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto;
- b) adempiere agli eventuali relativi obblighi di natura fiscale a carico degli aventi diritto per i quali la Compagnia operi in veste di sostituto di imposta.

L'elenco della documentazione da consegnare per ogni tipologia di pagamento è fornito dalla Compagnia in fase di conclusione del contratto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia, salvo quanto previsto dall'Art. 12, comma 6 del Regolamento del PIP, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo più elevato fra il saggio legale in vigore e la misura annua di rivalutazione. La predetta misura di rivalutazione viene determinata, a norma del precedente Art. 9, sulla base del rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA relativo al terzo mese antecedente la predetta data dell'effettivo pagamento.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di contratto valgono le norme di legge.

ART. 18 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l'Aderente o i Beneficiari.